



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



L'origine preferenziale delle merci e lo status di
esportatore autorizzato come alternativa
all'emissione dell'EUR1

27 gennaio 2020

*Dott. Vincenzo De Deo – Direzione Interregionale
per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia*



L'ESPORTATORE AUTORIZZATO

Lo **status di esportatore autorizzato** è un beneficio accordato dalle autorità doganali che permette alle aziende sia produttrici che commerciali di poter attestare, direttamente sulla fattura o su altro documento amministrativo o di trasporto che identifichi la merce (anziché mediante il rilascio del certificato di origine preferenziale EUR1 o EUR-MED), **l'origine preferenziale UE delle merci** che esportano **anche quando il valore dei prodotti esportati sia superiore a 6.000 Euro**.

Tale facoltà è prevista in tutti i protocolli di origine allegati ai vigenti Accordi di libero scambio, eccezion fatta negli accordi :

- con la Siria (che non prevede alcuna alternativa all'emissione dell'EUR 1);
 - con il Canada ed il Giappone (in cui la possibilità di attestare in fattura l'origine preferenziale delle merci esportate per valori superiori a 6000 euro è data dall'iscrizione dell'esportatore nella Banca dati REX dell'UE)
-



L'ESPORTATORE AUTORIZZATO

I requisiti:

- *frequenza delle esportazioni* (non è rilevante il numero, ma la cadenza regolare verso il Paese/i Paesi considerati);
- *origine preferenziale della merce da esportare* (si presuppone che l'operatore conosca le regole di origine applicabili e che sia in possesso di tutti i documenti giustificativi che ne permettano l'accertamento).

Negli **Accordo UE-Corea del Sud** (GUUE L 127 del 14/05/2011) e **UE-Singapore** (GUUE L 294 del 14/11/2019), il primo requisito della «frequenza» delle esportazioni non è richiesto.

Infatti, in tali accordi non è previsto il rilascio del certificato di origine EUR 1, ma è consentita, esclusivamente, la dichiarazione su fattura che può essere emessa esclusivamente da un esportatore autorizzato se riguarda esportazioni superiori al limite di € 6.000; pertanto, per consentire agli operatori che effettuano esportazioni saltuarie di dichiarare l'origine preferenziale, viene rilasciato lo status di esportatore autorizzato, **anche in assenza del requisito relativo alle frequenti esportazioni**.



ESPORTATORE AUTORIZZATO

La **domanda di autorizzazione** va presentata presso l'ufficio doganale competente in relazione al luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale ai fini doganali (art. 22 CDU) e deve essere completa di tutte le informazioni necessarie per la verifica da parte dell'ufficio del possesso dei requisiti:

- volume degli scambi con l'estero
- descrizione dei processi produttivi e/o commerciali che determinano la acquisizione dell'origine preferenziale delle merci prodotte o commercializzate
- conoscenza della disciplina relativa agli accordi preferenziali.

L'esportatore autorizzato (sia commerciante che produttore) deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento **tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti esportati**, comprese le dichiarazioni dei fornitori o dei produttori e dimostrare la conformità agli altri requisiti stabiliti dal protocollo di origine.

Nel caso di produttore l'ufficio deve assicurarsi che la contabilità di magazzino dell'impresa consenta di identificare l'origine delle merci fabbricate; nel caso di commerciante sarà necessario verificare in maniera più approfondita i flussi commerciali dell'operatore.

Tali adempimenti sono oggetto di verifica da parte dell'Ufficio, per mezzo di attività di audit presso l'azienda (per i soggetti già in possesso dell'autorizzazione AEO si terrà conto delle risultanze degli audit pregressi).

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è stabilito in 60 giorni.



ESPORTATORE AUTORIZZATO

Adempimenti dell' 'esportatore autorizzato (riportati in apposito disciplinare rilasciato in allegato all'autorizzazione):

- riportare la **"dichiarazione di origine"** stampata sulla fattura o compilata a mano con inchiostro e in stampatello;
 - sottoscrivere con **firma autografa la dichiarazione di origine** o, in alternativa, **consegnare** allo Ufficio delle Dogane (anche nel contesto della domanda) un **impegno scritto con cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine lo identifichi come se avesse apposto la sua firma manoscritta**;
 - compilare la dichiarazione di origine **al momento dell'esportazione** dei prodotti cui si riferisce o **successivamente**, a condizione che sia presentata nel paese dell'importatore entro due anni dall' importazione dei prodotti cui si riferisce o entro il termine fissato dalla legislazione ivi vigente;
 - **conservare la dichiarazione di origine per almeno tre anni** (5 anni per la Corea del Sud) a partire dalla data della suddetta dichiarazione, corredata di tutta la documentazione idonea a provare l' origine dei prodotti in questione, fermi restando i più ampi termini di conservazione dei documenti commerciali previsti da altre norme;
 - comunicare all' Ufficio delle dogane che ha rilasciato l' autorizzazione **ogni eventuale variazione che modifichi le condizioni** che ne hanno consentito il rilascio.
-



ESPORTATORE AUTORIZZATO

Al momento della presentazione dell'istanza, **gli operatori possono richiedere l'utilizzo del beneficio con riferimento ad uno o più Paesi, oppure per tutti i Paesi o gruppi di Paesi che prevedono detta agevolazione** nell'ambito delle regole di origine preferenziale.

Una volta autorizzato, l'operatore economico potrà inserire e sottoscrivere direttamente in fattura la dichiarazione di origine preferenziale, indicando il codice rilasciato dall'Ufficio delle dogane che lo identifica come esportatore autorizzato.

Il beneficio può essere revocato dalle autorità doganali qualora venga accertata la perdita di uno dei requisiti, come ad esempio la verifica che i prodotti esportati non rispettano più le regole per l'acquisizione dell'origine preferenziale.

La dichiarazione di origine ha di solito validità di 12 mesi dalla data del rilascio.



SPECIMEN DOMANDA ESPORTATORE AUTORIZZATO

All'Ufficio delle Dogane di

OGGETTO : domanda per ottenere lo status di esportatore autorizzato

Il sottoscritto C.F.in qualità di Legale Rappresentante
della (ragione sociale) con sede a in Via
tel/fax/pec P.IVA

CHIEDE

di usufruire dello status di esportatore autorizzato e di poter quindi emettere dichiarazione di origine su fattura indipendentemente dal valore delle merci; a tal fine dichiara:

- 1) di effettuare esportazioni a carattere regolare nei confronti dei seguenti Paesi per i quali si richiede il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato
 - 2) che nel corso dell'ultimo biennio si sono effettuate n° esportazioni verso i Paesi interessati dalla presente istanza.
 - 3) che le merci da esportare sono le seguenti: (*è sufficiente la descrizione commerciale*)
 - 4) di essere in grado di provare in qualsiasi momento il carattere originario della merce da esportare;
 - 5) di conoscere le regole dell'origine applicabili e di essere in possesso di tutti i documenti giustificativi dell'origine della merce.
-



SPECIMEN DOMANDA ESPORTATORE AUTORIZZATO

Si impegna inoltre a:

- 6) rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione;
- 7) assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine qualora incorretta o usata impropriamente;
- 8) assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia;
- 9) conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data della dichiarazione;
- 10) tenere la contabilità per materie e a conservarla per almeno tre anni;
- 11) presentare, in ogni momento, alla dogana, ogni elemento di prova e ad accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle stesse autorità.
- 12) accettare la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta intendendo avvalersi della facoltà di non firmare le dichiarazioni **(facoltativo)**.
Comunica che le persone abilitate a sottoscrivere le dichiarazioni su fattura **(se non ci si avvale della facoltà di cui al punto 12)** sono: *(indicare le generalità e riportare sia la firma per esteso che la sigla)*

Luogo e data Firma

*N.B. La sottoscrizione deve avvenire davanti al funzionario delegato a ricevere l'istanza altrimenti la stessa deve essere **munita di fotocopia, ancorchè non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore***



Dichiarazione sostitutiva di CERTIFICAZIONE

(art. 46 - lettera aa, bb, cc, ee - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto nato a il residente a in via

.....

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziale;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e civili;
- di non risultare formalmente imputato nè di aver riportato condanne per un delitto previsto dalla normativa doganale o fiscale o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane o per uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II, VII e VIII, capo II, del libro secondo del codice penale;
- di non aver subito l'irrogazione a titolo definitivo della sanzione amministrativa prevista per le violazioni di cui all'articolo 295-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 o l'aver definito in via agevolata le suddette violazioni amministrative ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)



LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

L'esportatore che si avvale di un certificato di circolazione EUR.1 o della dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a **comprovare il carattere originario dei prodotti** in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al protocollo di origine applicato.

Fra i documenti di prova dell'origine preferenziale dei beni esportati è stata introdotta già dal Reg. CE n. 1207/2001, la c.d. "dichiarazione del fornitore".

Il regolamento citato è stato abrogato e le relative norme sono state riprodotte nel **nuovo RE, negli artt. 61-67**; la modulistica è ora prevista dagli **Allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18 del RE**.

La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come unico elemento di prova, per il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 o per la compilazione delle dichiarazione su fattura.



LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore può:

- essere rilasciata a fronte di ciascuna fornitura (All.22-15 e 22-17 RE, a seconda che si tratti di merci che abbiano o meno il carattere originario preferenziale): in tale ipotesi è contenuta nella *fattura commerciale* relativa a detta spedizione oppure in un *bollettino di consegna* o in un qualsiasi *altro documento commerciale o di trasporto* che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne la identificazione;
 - ovvero può essere prodotta una dichiarazione a lungo termine del fornitore (All.22-16 e 22-18 RE, a seconda che si tratti di merci che abbiano o meno il carattere originario preferenziale): mediante la dichiarazione a lungo termine il fornitore che invia regolarmente a un determinato acquirente merci, di cui si prevede che il carattere originario di dette merci resti costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione relativa ad invii successivi di dette merci (con durata massima di 24 mesi e possibilità di stabilire un periodo di validità della dichiarazione che potrà coprire anche periodi precedenti – fino a 12 mesi prima dell'inizio della validità - e futuri - fino a 12 mesi successivi alla data di rilascio. (artt. 61/63 RE).
-



LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere emessa **con effetto retroattivo**: in tali casi, non può riferirsi ad un periodo superiore ad un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia.

Qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida in relazione alle merci fornite, il fornitore ne deve informare immediatamente il cliente.

La dichiarazione del fornitore reca la firma manoscritta del fornitore.

Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all'esportatore o all'operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

La dichiarazione del fornitore è l'unico documento idoneo a provare l'origine preferenziale delle merci acquistate:

NON costituiscono prova dell'origine preferenziale le fatture di acquisto recanti indicazioni generiche tipo "merci di origine italiana/UE" oppure "merci di origine preferenziale della UE" o dichiarazioni del fornitore non conformi agli specimen previsti dal RE.

La dichiarazione del fornitore, su iniziativa della Dogana, può essere oggetto di controllo relativamente alla sua veridicità ed autenticità (a tal fine è previsto l'invio all'autorità doganale del paese di residenza dell'esportatore del "*certificato d'informazione INF4*").



ALLEGATO I

Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento.....⁽¹⁾ sono originarie di⁽²⁾ e rispondono alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽³⁾.

Dichiara ⁽⁴⁾:

☐ cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi).

☐ cumulo non applicato.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾



ALLEGATO II

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

.....⁽¹⁾

.....⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a⁽³⁾, sono originarie di⁽⁴⁾ e rispondono alle norme di origine che regolano gli scambi preferenziali con⁽⁵⁾.

Dichiara⁽⁶⁾:

☐ cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi).

☐ cumulo non applicato.

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal

..... al⁽⁷⁾.

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾



ALLEGATO III

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completato secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali non originari della Comunità:

Descrizione delle merci rifornite ⁽¹⁾	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari della Comunità.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... ⁽⁴⁾

..... ⁽⁵⁾

..... ⁽⁶⁾



ALLEGATO IV

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel presente documento, che sono regolarmente inviate a⁽¹⁾, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali non originari della Comunità:

Descrizione delle merci ⁽²⁾	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice SA dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽⁴⁾
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari della Comunità.

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal al⁽⁵⁾.

Si impegna a informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

.....⁽⁸⁾



L'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-SINGAPORE

prova dell'origine: la dichiarazione di origine (nota ADM prot. 207934/RU del 10/12/2019)

Allegato E

«L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (2).»

.....(3)

(Luogo e data)

..... (4)

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

1 Se la dichiarazione di origine è compilata nell'Unione da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore a Singapore, l'*Unique Entity Number* deve essere indicato in questo spazio.

2 Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce a prodotti originari dell'Unione, l'esportatore utilizza il simbolo "UE". Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante il simbolo "CM".

3 Tali indicazioni possono essere omesse se l'informazione è contenuta nel documento stesso.

4 Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo di firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Grazie per
l'attenzione



vincenzo.dedeo@adm.gov.it

Il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa.

I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo ADM o i loro rappresentanti